

N. 102346 Rep.

N. 42403 Raccolta

**COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2019 (duemiladiciannove) questo giorno 29 (ventinove)  
del mese di luglio.

In Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32, presso la sede del  
POLITECNICO DI MILANO.

Avanti a me dottor ALBERTO VILLA, notaio in Milano, iscritto  
presso il Collegio Notarile di Milano, si è costituito il si-  
gnor:

RESTA Ferruccio, nato a Bergamo il 29 agosto 1968 domiciliato  
per la carica presso la sede del Politecnico di Milano, il  
quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua  
qualità di Rettore del

**"POLITECNICO DI MILANO"**, istituto universitario italiano di  
carattere scientifico e tecnologico fondato nel 1863, con sede  
in Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32, numero d'iscrizione  
al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fi-  
scale 80057930150, Partita IVA 04376620151, REA n. MI-1809224,  
tale nominato a far tempo dal 1° gennaio 2017 con decreto del  
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
prot. n. 975 del 9 dicembre 2016, trascritto presso il compe-  
tente Registro delle Imprese e a quanto infra autorizzato in  
forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 23  
luglio 2019, che in copia certificata conforme all'originale

Registrato a:  
MILANO - DP II  
il 01/08/2019  
n. 20379  
Serie 1T  
Pagati euro 356,00

Iscritto nel Registro  
Imprese di:  
MILANO MONZA  
BRIANZA LODI  
il 05/08/2019  
Prot. N.: 366173

da me notaio in data 26 luglio 2019 n. 102321 Rep. ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 si allega al presente atto sotto la lettera "A",

della cui identità personale io Notaio sono certo, cittadino italiano, il quale mi dichiara di voler costituire, come con il presente atto costituisce, una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata unipersonale, denominata:

**"POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA a r.l." a socio unico**

**in sigla "POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S.S.D. a r.l.".**

La società come sopra costituita ha la sede legale in Milano ed è duratura sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).

L'oggetto sociale è specificato nell'art. 2) dell'allegato statuto sociale, che qui integralmente si riporta:

## **"Articolo 2**

### **Scopo**

La società ha per oggetto lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva dilettantistica connessa alla pratica dello sport intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli studenti e dei dipendenti del Politecnico di Milano, nonché di tutta l'utenza esterna interessata alla pratica sportiva, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport e del benessere fisico.

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, strutture ed attrezzature sportive abilitate alla pratica dello sport, proprie e/o di terzi, compresa l'attività didattica, nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività sportiva in generale, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI e degli enti di promozione sportiva di appartenenza e dei loro organi, nonché la pratica di tutte le altre attività sportive che la società intenderà esercitare.

Inoltre la Società per raggiungere gli scopi sociali potrà in via esemplificativa e non tassativa svolgere le seguenti attività:

- pubblicare periodici o notiziari riguardanti le attività sociali, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili alle attività che costituiscono l'oggetto sociale;

- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget, ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli

scopi sociali curandone la distribuzione;

- svolgere ogni altra attività o servizio connessi al proprio scopo, nonché tutte le attività, in quanto ad esse integrative, accessorie, anche a carattere commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziario purché non nei confronti del pubblico e nei limiti consentiti dalla legge.

La società potrà svolgere anche tutte quelle attività che possono essere di supporto a quelle precedenti e che vengono svolte nel rispetto dei fini istituzionali e conformemente alle disposizioni di legge.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai soci pubblici e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società."

La società sarà disciplinata e funzionerà secondo le norme portate da questo atto costitutivo e dallo Statuto Sociale, che da me letto ai comparenti e dagli stessi approvato e come Notaio sottoscritto si allega a quest'atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale.

Il capitale sociale determinato in **euro 10.000,00** (diecimila/00) viene interamente sottoscritto dal "**POLITECNICO DI MILANO**", come sopra rappresentato, che risulta così titolare

della quota del **100%** (cento per cento) del capitale sociale pari a nominali euro **10.000,00** (diecimila/00).

Si dà atto che il versamento dell'intero capitale sociale ai sensi dell'art. 2464 c.c. è stato effettuato mediante consegna, a mani del nominando amministratore, di un assegno circolare non trasferibile n. 5303368608-05, emesso da Banca Popolare di Sondrio, Filiale 191 di Milano, in data 24 luglio 2019 all'ordine della costituenda società.

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno, il primo al 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove).

La Società sarà amministrata per i primi tre esercizi da un Amministratore Unico nella persona di:

IPERTI Alberto, nato a Genova il 19 dicembre 1963, domiciliato in Milano, Viale della Liberazione n. 15, codice fiscale PRT LRT 63T19 D969V, con tutti i poteri di cui allo Statuto Sociale.

I soci danno mandato al notaio rogante di indicare nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese quale sede della società la seguente: Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32, fermo restando che lo Statuto Sociale riporterà solo il Comune di ubicazione della Società stessa.

Spese presunte per l'atto costitutivo Euro **2.000,00** (duemila/00).

Tutte le spese e le tasse relative al presente atto, inerenti

e dipendenti, si intendono ad esclusivo carico della Società.

E richiesto io Notaio ho steso questo atto che, unitamente all'allegato "B", ho letto alle parti le quali approvandolo lo sottoscrivono con me Notaio, alle ore 17,25 (diciassette e venticinque)

Omessasi la lettura dell'allegato "A" per espresso esonero della parte.

Questo atto dattiloscritto da persona di mia fiducia consta di due fogli scritti per intere pagine cinque e sin qui della sesta.

All'originale firmato:

RESTA Ferruccio

Dottor Alberto Villa Notaio

Allegato A - anno N. 102346/424037



**POLITECNICO**  
MILANO 1863

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE - 24.07.2019  
n. pagine 11  
F.to MAURIZIO MATTIVI  
(Capo Servizio Organi collegiali)  
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.82/2005 e  
SS.MM.II e norme collegate

ESTRATTO DAI A. A. 2018/2019 Pag.

Verbale del Consiglio di amministrazione del 23 luglio 2019

Oggi in Milano, nell'apposita sala di riunione, alle ore 14,30 sono convenuti i sottoindicati Signori, componenti il Consiglio di Amministrazione del Politecnico:

Incarico	Nome	Presenze	Entrata (°)	Uscita (°)
Rettore	prof. RESTA FERRUCCIO	P		
Direttore Generale (*)	ing. DRAGONI GRAZIANO	P*		
Membro interno (PA)	prof. AGASISTI TOMMASO	P		
Membro interno (PO)	prof.ssa CABIDDU M. AGOSTINA	P	15:00	
Membro interno (PO)	prof.ssa OPPIO ALESSANDRA	P		
Membro interno (PO)	prof. OTTOBONI ROBERTO	P		
Rappresentante Studenti	sig. GUERINI MARCO	P		
Rappresentante Studenti	sig.ra TRIFILO' TECLA	P		
Rappresentante PTA	dott. DE ROBERTO ROBERTO	P		
Membro esterno	avv. PARZANI CLAUDIA	AG		
Membro esterno	dott. TIRABOSCHI MATTEO	AG		
Membro esterno	ing. VALASSI VICO	P		

**ORDINE DEL GIORNO**

(...OMISSIS...)

**3. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI**

(...OMISSIS...)

**Firmato digitalmente**  
**da: MAURIZIO MATTIVI**  
**Organizzazione: POLITECNICO**  
**CO DI MILANO/80057930150**  
**Note:**

(\*) Partecipa senza diritto di voto ed esercita le funzioni di Segretario.


E' presente il Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'art. 45 del Regolamento A.F.C. nelle seguenti persone: dott. Gallucci; dott. Scoyni; dott. Vassallo;

Sono presenti in qualità di uditori: prof.ssa Sciuto, Prorettore vicario (15:15); dott. Sorrentino, Direttore generale vicario.

(°) Entrate successive all'orario di inizio ed uscite anticipate rispetto all'orario di chiusura della seduta.

Presiede il prof. Ferruccio Resta che riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare l'ordine del giorno suddetto.  
Esercita le funzioni di segretario il Direttore Generale Ing. Graziano Dragoni  
Le deliberazioni, prese in questa seduta sono state approvate seduta stante.

Firma Segretario	Firma Presidente
F.to Graziano Dragoni	F.to Ferruccio Resta





**Verbale del Consiglio di Amministrazione del 23/07/2019**

Strutt. proponente: SERVIZIO PARTECIPAZIONI E ACCORDI  
PROGRAMMATICI

Strutt. Int. Esec.: STSPAP

Strutt. Int. non Es.:	DIRGEN	STSR	AAF
	SWEG	STSAG	ACRE
	SGPD	SBIL	SPAS
	ASVI		

**3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI**

**3.20 Polisportiva Politecnico di Milano Società Sportiva Dilettantistica a r.l. a socio unico - Costituzione**

Il Presidente dà la parola al Direttore generale che relaziona in merito all'argomento all'ordine del giorno (All. n. 3.20).

Il Relatore sottopone all'approvazione di questo Organo collegiale la partecipazione dell'Ateneo alla costituzione della società sportiva dilettantistica a socio unico "Polisportiva Politecnico di Milano Società Sportiva Dilettantistica a r.l." a socio unico, in sigla "Polisportiva Politecnico di Milano S.S.D. a r.l.", proposta dal Dirigente dell'Area Sviluppo e Rapporti con le Imprese (di seguito ASVI), Dott. Federico Colombo, all'uopo delegato del Rettore.

Il Relatore comunica che, nelle more dell'istruttoria, è pervenuto, in data 16 luglio u.s., il testo dello statuto con le modifiche suggerite dallo studio notarile Villa, opportunamente evidenziate in modalità revisione, rispetto al testo approvato dal Senato Accademico. (all. bozza statuto)

Per evidenziare il contesto e la descrizione dell'iniziativa, il Relatore riporta quanto dedotto nella relazione del Dirigente ASVI.

*"Il Politecnico di Milano riconosce il valore dello Sport come strumento per la formazione e la crescita personale dei propri studenti, in sinergia con la formazione universitaria in senso stretto. Da alcuni anni la programmazione di diverse attività di carattere sportivo è volta sia a sostenere ed incentivare la pratica dello sport attraverso l'offerta di un numero crescente di servizi sportivi, sia ad avvicinare al Mondo Politecnico un grande numero di aziende interessate a sponsorizzare le attività e legare il proprio brand a quello del Politecnico, sia a promuovere iniziative di crowdfunding (ad esempio la raccolta fondi per borse di studio e per la costruzione del nuovo campus) con l'obiettivo di aumentare l'attenzione dall'esterno all'Ateneo.*

Firma Segretario

F.to Graziano Dragoni

Firma Presidente

F.to Ferruccio Resta



**Verbale del Consiglio di Amministrazione del 23/07/2019**

Strutt. proponente: SERVIZIO PARTECIPAZIONI E ACCORDI  
PROGRAMMATICI

Strutt. Int. Esec.: STSPAP

Strutt. Int. non Es.:	DIRGEN	STSR	AAF
	SWEG	STSAG	ACRE
	SGPD	SBIL	SPAS
	ASVI		

**3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI**

**3.20 Polisportiva Politecnico di Milano Società Sportiva Dilettantistica a r.l. a socio unico - Costituzione**

*Nel prossimo anno accademico, a seguito dell'investimento di circa 5 milioni di euro da parte dell'Ateneo, il Centro Sportivo Giuriati, impianto comunale dato in gestione al Politecnico di Milano e che l'Ateneo continuerà a gestire, subirà un completo restyling, con la creazione di nuove facilities sportive e la riqualificazione completa degli spazi esistenti. Al fine di valorizzare l'investimento e con l'obiettivo di dare una casa sportiva agli studenti del nostro Ateneo e al Politecnico in generale, si manifesta la necessità di creare un Società Sportiva Dilettantistica per poter organizzare le attività sportive all'interno dell'impianto, aumentando il livello di servizio ed il focus sul nostro target in primis e poi sulle società esterne interessate (l'impianto in quanto comunale non può essere a uso esclusivo dell'Ateneo).*


*La creazione della Società risulta, pertanto, necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Politecnico di Milano (ai sensi dell'art. 76 del RAFC di Ateneo), e sarà finalizzata allo svolgimento di attività di autoproduzione di servizi strumentali all'Ateneo ed allo svolgimento delle funzioni che gli sono proprie (ai sensi di cui all'articolo 4, lett. d del TUSP), in considerazione del fatto che lo Sport è riconosciuto dall'Ateneo come strumento per la formazione e la crescita personale degli studenti, come già sopra ricordato.*

*La creazione della Società Sportiva Dilettantistica (di seguito anche SSD) si rende necessaria, inoltre, anche sul lato della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria.*

*Infatti, l'applicazione della normativa sulle società sportive permette un ingente risparmio della spesa pubblica dovuto alla possibilità di retribuire con contratti di prestazione sportiva dilettantistica le risorse tecnico/sportive che collaborano con la società (a.e. tecnici/allenatori/addetti segreteria) e sgravi fiscali destinati alla particolare forma societaria sportiva.*

*La società sportiva, inoltre, è per definizione senza "finalità di lucro", e all'interno di essa anche il consiglio di amministrazione non percepisce alcun compenso; la SSD, inoltre, godrebbe di particolari agevolazioni tipiche del mondo sportivo, come ad esempio:*

Firma Segretario F.to Graziano Dragoni	Firma Presidente F.to Ferruccio Resta
---	--





**Verbale del Consiglio di Amministrazione del 23/07/2019**

Strutt. proponente: SERVIZIO PARTECIPAZIONI E ACCORDI  
PROGRAMMATICI

Strutt. Int. Esec.: STSPAP

Strutt. Int. non Es.:	DIRGEN	STSR	AAF
	SWEG	STSAG	ACRE
	SGPD	SBIL	SPAS
	ASVI		

**3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI**

**3.20 Polisportiva Politecnico di Milano Società Sportiva Dilettantistica a r.l. a socio unico - Costituzione**

- la possibilità di usufruire della collaborazione di allenatori/tecnici/personale di segreteria senza la necessità di assumere il suddetto personale;
- la possibilità di realizzare fatturata, aprendo nuovi possibili scenari di collaborazione con aziende e istituzioni.

*Si procederà alla costituzione di una società in house providing alla quale il Politecnico di Milano potrà affidare lo svolgimento di organizzazione di eventi sportivi senza alcuna gara pubblica. Le attività della società in house andranno effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Politecnico; il capitale sociale (10.000 €) utile per la creazione andrà a gravare su un capitolo di spesa dell'Area Sviluppo e Rapporti con le Imprese, di seguito descritto AK19VAR106 (Autofinanziamento Sport).*

*La costituzione di una società in house providing, come sopra illustrato, che operi in conformità ai requisiti di legge imposti a detta tipologia di Enti (art. 16 TUSP; artt. 5 e 192 d. lgs. 50/2016), è compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese, in quanto il capitale sociale è quello minimo di legge per una società di capitale. Inoltre l'organizzazione diretta delle attività sportive da svolgersi all'interno del Centro Sportivo Giurati è uno degli scopi della costituzione della Società in house, che provvederà al recupero delle risorse finanziarie necessarie alla gestione grazie alla sua capacità imprenditoriale. Con l'organizzazione dell'attività sportiva data in carico alla SSD in house, si evince anche un netto miglioramento dei costi di gestione globali (manutenzione + organizzazione attività) legati al C.S. Giurati, oggi in perdita, come riportato di seguito nella tabella riepilogativa."*

L'oggetto sociale, in osservanza di quanto disposto dall'art. 90 della L. 289/2002 che regola, tra l'altro, la costituzione di società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, è "lo sviluppa e la diffusione di attività sportiva dilettantistica connessa alla pratica dello sport intesa come mezzo di

Firma Segretario	Firma Presidente
F.to Graziano Dragoni	F.to Ferruccio Resta



**Verbale del Consiglio di Amministrazione del 23/07/2019**

Strutt. proponente: SERVIZIO PARTECIPAZIONI E ACCORDI  
PROGRAMMATICI

Strutt. Int. Esec.: STSPAP

Strutt. Int. non Es.:	DIRGEN	STSR	AAF
	SWEG	STSAG	ACRE
	SGPD	SBIL	SPAS
	ASVI		

**3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI**

**3.20 Polisportiva Politecnico di Milano Società Sportiva Dilettantistica a r.l. a socio unico - Costituzione**

*formazione psico-fisica e morale degli studenti e dei dipendenti del Politecnico di Milano, nonché di tutta l'utenza esterna interessata alla pratica sportiva, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport e del benessere fisico", come stabilito all'art. 2 dello statuto.*

Come si evince dalla relazione del Dott. Federico Colombo, l'oggetto sociale sopra esposto sembrerebbe coerente con i fini istituzionali del Politecnico di Milano, che riconosce il valore dello Sport come strumento per la formazione e la crescita personale dei propri studenti, in sinergia con la formazione universitaria in senso stretto (v. relazione del Dirigente ASVI cit.).

Il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ateneo attraverso detta iniziativa, pertanto, sembrerebbe legittimare, ai sensi dell'art. 4 TUSP, la costituzione della società in parola.

La durata della Società è stabilita, ai sensi dell'art.4 dello statuto, fino al 31 agosto 2050.

Il Politecnico di Milano, socio unico della Società, ai sensi dell'art. 7 dello statuto potrà trasferire quote di partecipazione esclusivamente ad altri Enti Pubblici (dovendo la società essere a totale capitale pubblico, come imposto dall'art. 16, co. 1 TUSP), fermo restando che "In caso di ingresso di altri soci il Politecnico di Milano deve comunque detenere una partecipazione non inferiore al 51% del capitale. A tal fine, il socio Politecnico di Milano non potrà cedere, in una o più volte, quote di partecipazioni che, nel loro ammontare, superino cumulativamente il 49% dell'intero capitale sociale, fermo restando quanto stabilito all'art. 8 comma 7 del presente statuto", relativo all'ipotesi di recesso del Politecnico.

Il Relatore informa che riguardo al recesso, lo statuto, all'art. 8, stabilisce quanto segue: "Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge e, in particolare, dagli artt. 2469, 2473 e 2497 quater del Codice civile e del D. Lgs. N. 175/2016 (TUSP), nel rispetto dei termini stabiliti

Firma Segretario

F.to Graziano Dragoni

Firma Presidente

F.to Ferruccio Resta





**Verbale del Consiglio di Amministrazione del 23/07/2019**

Strutt. proponente: SERVIZIO PARTECIPAZIONI E ACCORDI  
PROGRAMMATICI

Strutt. Int. Esec.: STSPAP

Strutt. Int. non Es.:	DIRGEN	STSR	AAF
	SWEG	STSAG	ACRE
	SGPD	SBIL	SPAS
	ASVI		

**3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI**

**3.20 Polisportiva Politecnico di Milano Società Sportiva Dilettantistica a r.l. a socio unico - Costituzione**

*dall'articolo 2473 bis del Codice civile", e che, al comma 7 del medesimo articolo, è previsto che " in caso di recesso del socio Politecnico di Milano, la Società sarà sottoposta a scioglimento e posta in liquidazione secondo le modalità di cui al successivo art. 18".*

L'Organo di amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 11, è composto o da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

In caso di socio unico, il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, è composto da 3 membri. *"Nel caso in cui il Politecnico di Milano sia socio unico della Società, questo provvederà alla nomina e alla eventuale revoca diretta ex art. 2449 c.c. sia dell'Amministratore Unico, sia dei membri del Consiglio di Amministrazione", mentre, "nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione e di pluralità dei soci, spetta al Politecnico di Milano la nomina di un numero maggioritario di amministratori, compreso il Presidente."*

Il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico, resteranno in carica per il periodo stabilito alla loro nomina, e comunque non oltre tre esercizi e, ai sensi dell'art. 12, non riceveranno alcun compenso, e saranno loro rimborsate esclusivamente le spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Il Relatore mette in evidenza che Polisportiva Politecnico di Milano S.S.D. a r.l. a socio unico opera in conformità al modello *in house providing*, come si evince dalla relazione sopra citata, e pertanto:

- la Società è a totale capitale pubblico. Infatti, ai sensi dell'art. 8 *"Le quote sociali possono essere cedute esclusivamente ad Enti Pubblici dovendo la società essere a totale capitale pubblico. In caso*

Firma Segretario	Firma Presidente
F.to Graziano Dragoni	F.to Ferruccio Resta



**Verbale del Consiglio di Amministrazione del 23/07/2019**

Strutt. proponente: SERVIZIO PARTECIPAZIONI E ACCORDI  
PROGRAMMATICI

Strutt. Int. Esec.: STSPAP

Strutt. Int. non Es.: DIRGEN	STSR	AAF
SWEG	STSAG	ACRE
SGPD	SBIL	SPAS
ASVI		

**3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI**

**3.20 Polisportiva Politecnico di Milano Società Sportiva Dilettantistica a r.l. a socio unico - Costituzione**

*di ingresso di altri soci il Politecnico di Milano deve comunque detenere una partecipazione non inferiore al 51% del capitale."*


- Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai soci pubblici e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società (art. 2);
- In merito agli organi della società, si prevede la figura dell'Amministratore Unico ovvero, in caso di specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 11, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016, da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, e il divieto della costituzione di Organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, in conformità a quanto previsto dall'art 11, comma 9, lettera d) del d.lgs. n. 175/2016);
- Il rispetto del principio dell'equilibrio di genere nella scelta degli Amministratori come disposto dall'art. 11, co. 4 del TUSP, è assicurato ai sensi dell'art. 11 comma 3 dello statuto;
- Per quanto riguarda il controllo analogo congiunto dei soci (il modello *in house providing*, infatti, prevede che le amministrazioni pubbliche titolari del capitale esercitino su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata), lo Statuto prevede un apposito articolo 9, ai sensi del quale, per il miglior esercizio del controllo analogo nella forma sopra descritta, è istituito e disciplinato un apposito Comitato di Controllo dei soci.

Firma Segretario

F.to Graziano Dragoni

Firma Presidente

F.to Ferruccio Resta





**Verbale del Consiglio di Amministrazione del 23/07/2019**

Strutt. proponente: **SERVIZIO PARTECIPAZIONI E ACCORDI  
PROGRAMMATICI**

Strutt. Int. Esec.: **STSPAP**

Strutt. Int. non Es.: **DIRGEN**                      **STSR**                      **AAF**  
**SWEG**                                      **STSAG**                      **ACRE**  
**SGPD**                                      **SBIL**                                      **SPAS**  
**ASVI**

**3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI**

**3.20 Polisportiva Politecnico di Milano Società Sportiva Dilettantistica a r.l. a socio unico -  
Costituzione**

Il Relatore informa, inoltre, che sono rispettate le disposizioni in merito agli aspetti della prevenzione della corruzione e della trasparenza previste per le società a controllo pubblico, mediante le clausole di cui all'art. 16, con cui è prevista la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Relatore comunica, infine, che il capitale sociale è *quello minimo di legge per una società di capitale*, cioè di euro 10.000, e per la costituzione della Società il Politecnico di Milano, in quanto socio unico, è chiamato a sottoscrivere una quota di partecipazione pari all'intero capitale sociale, che graverà sulle disponibilità del progetto AK19VARI06 (Autofinanziamento Sport).

Il Relatore comunica inoltre che, oltre al capitale sociale, non sono previste contribuzioni ausiliarie a carico dei fondi di questo Politecnico nei confronti della SSD, in quanto la Società *provvederà al recupero delle risorse finanziarie necessarie alla gestione grazie alla sua capacità imprenditoriale*. (v. relazione del Dirigente ASVI citata).

I rapporti amministrativo - contabili con la costituenda Società saranno tenuti mediante il Servizio Promozione Attività Sportive di questo Ateneo.

Ai fini della coerenza dell'iniziativa con il disposto di cui all'art. 76 del RAFC, sembrerebbe doversi considerare la stessa come disciplinata dal comma 1 del medesimo articolo, tenuto conto che l'intera compagine è composta da (una) università pubblica.

Non si applicano, pertanto, le disposizioni di cui al comma 7, che fa riferimento alle tipologie di Enti di cui al comma 3 dell'art. 76 RAFC in parola e cioè agli Enti con partecipazione di soggetti aventi natura di diritto privato.

Tale fattispecie resterebbe integra anche in caso di cessione di quote, che, ex statuto, potrebbero essere acquistate esclusivamente da Enti pubblici che condividano le finalità perseguite dalla

Firma Segretario

F.to Graziano Dragoni

Firma Presidente

F.to Ferruccio Resta



**Verbale del Consiglio di Amministrazione del 23/07/2019**

Strutt. proponente: SERVIZIO PARTECIPAZIONI E ACCORDI  
PROGRAMMATICI

Strutt. Int. Esec.: STSPAP

Strutt. Int. non Es.:	DIRGEN	STSR	AAF
	SWEG	STSAG	ACRE
	SGPD	SBIL	SPAS
	ASVI		

**3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI**

**3.20 Polisportiva Politecnico di Milano Società Sportiva Dilettantistica a r.l. a socio unico - Costituzione**

"Polisportiva Politecnico di Milano S.S.D. a r.l."

Il Relatore, infine, ricorda che, anche ai sensi dell'art. 7 comma 1, lettera d) del d. lgs. 175/2016 TUSP, è il Consiglio di Amministrazione di questo Politecnico a dover adottare la deliberazione di partecipazione dell'Ateneo alla costituenda società e che detto Consiglio deve peraltro analiticamente motivare (art. 5 TUSP) la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 richiesti dal TUSP con particolare riguardo agli aspetti economici e finanziari della partecipazione.


Il Relatore procede quindi a richiamare quanto previsto **all'art. 4**, del D.lgs 175/2016 (TUSP), "*comma 1: Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ..... Comma 2: Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni...*

Pertanto, attraverso la partecipazione alla Polisportiva Politecnico di Milano S.S.D. a r.l., il Politecnico di Milano sembra perseguire, come sopra evidenziato, finalità coerenti con l'obiettivo di perseguire i propri fini istituzionali attraverso l'autoproduzione di servizi strumentali alle proprie funzioni.

Il Relatore riassume, infine, quanto sopra esposto riguardo agli oneri di motivazione analitica dell'atto deliberativo di costituzione della SSD previsti dall'art. 5 del TUSP:

1. Sembrerebbe sussistere la necessità di perseguire il fine istituzionale dell'Ateneo mediante

Firma Segretario	Firma Presidente
F.to Graziano Dragoni	F.to Ferruccio Resta





**Verbale del Consiglio di Amministrazione del 23/07/2019**

Strutt. proponente: SERVIZIO PARTECIPAZIONI E ACCORDI  
PROGRAMMATICI

Strutt. Int. Esec.: STSPAP

Strutt. Int. non Es.: DIRGEN	STSR	AAF
SWEG	STSAG	ACRE
SGPD	SBIL	SPAS
ASVI		

**3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI**

**3.20 Polisportiva Politecnico di Milano Società Sportiva Dilettantistica a r.l. a socio unico - Costituzione**

l'iniziativa in oggetto;

2. sembrerebbero rispettati i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. sembrerebbe assicurata la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria, come si evince dalla relazione del Dirigente ASVI, in quanto *"con l'organizzazione dell'attività sportiva data in carico alla SSD in house, si evince anche un netta miglioramento dei costi di gestione globali (manutenzione + organizzazione attività) legati al C.S. Giurati"*, e non sono, peraltro, previsti meccanismi di sussidiarietà economica da parte del Politecnico a favore della gestione economico/finanziaria operata dalla SSD.

Il relatore informa, inoltre, che la Commissione I - Assetto e Partecipazioni, nella seduta del 9 luglio 2019, ed il Senato accademico, nella seduta del 15 luglio 2019, hanno espresso parere favorevole.

Il relatore ricorda che la delibera che sarà assunta dal Consiglio di Amministrazione, sarà trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

In merito all'oggetto in epigrafe, il dott. Gallucci, Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, comunica che *"il Collegio, con riferimento schema di delibera di costituzione da parte dell'Ateneo di una società sportiva dilettantistica senza fini di lucro, prende atto delle motivazioni circa la necessità di tale iniziativa per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Università e delle ragioni che giustificano la scelta anche sul piano della convenienza economica. Motivazioni, queste, che - come correttamente sottolineato nella relazione illustrativa - dovranno essere rese ostensive nella delibera di costituzione della società, secondo quanto previsto dal d.lgs n. 175/2016. Rappresenta, pertanto, di non avere asservazioni e, allo stesso tempo, prende altresì atto di quanto sottolineato*

Firma Segretario

F.to Graziano Dragoni

Firma Presidente

F.to Ferruccio Resta



**Verbale del Consiglio di Amministrazione del 23/07/2019**

Strutt. proponente: SERVIZIO PARTECIPAZIONI E ACCORDI  
PROGRAMMATICI

Strutt. Int. Esec.: STSPAP

Strutt. Int. non Es.:	DIRGEN	STSR	AAF
	SWEG	STSAG	ACRE
	SGPD	SBIL	SPAS
	ASVI		

**3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI**

**3.20 Polisportiva Politecnico di Milano Società Sportiva Dilettantistica a r.l. a socio unico - Costituzione**

*nella medesima relazione circa l'obbligo di trasmissione della relativa delibera alla Corte dei conti (Sezione regionale di controllo Lombardia) e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcom), ai sensi dell'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo."*

Il Presidente sottopone, quindi, all'approvazione di questo organo collegiale le considerazioni sopra esposte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, co 1, lett. d del TUSP e, conseguentemente, di approvare lo Statuto, conferendo al Rettore o suo delegato, in sede di atto costitutivo della Polisportiva Politecnico di Milano S.S.D. a r.l., la facoltà di approvare, altresì, eventuali ulteriori modifiche al testo statutario che dovessero rendersi opportune e/o necessarie per il migliore espletamento del mandato senza necessità di ulteriore ratifica.

Il Consiglio di amministrazione approva all'unanimità.

**Area Amministrazione e Finanza**

Vista disponibilità fondi per Euro: € 10.000,00

Progetto: AK19VARI06

Unità analitica: U.A.A.RRR.ASVI.AUTO

Voce COAN: A.I.B.C.01.01

Esercizio: 2019



Firma Segretario

F.to Graziano Dragoni

Firma Presidente

F.to Ferruccio Resta

N. 102321 REPERTORIO

**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI DOCUMENTO CARTACEO A DOCUMENTO INFORMATICO**

(art. 23, comma 2-bis, D.lgs 7 marzo 2005 n. 82)

Certifico io sottoscritto **Dott. Alberto Villa**, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che la presente copia, redatta su supporto cartaceo composto di n. undici facciate è conforme alla copia autentica, contenuta su supporto informatico e certificata conforme all'originale dal Capo Servizio Organi Collegiali del Politecnico di Milano MAURIZIO MATTIVI con firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo <http://vol.ca.notariato.it> ove risulta la vigenza (dal 15 novembre 2016 al 15 novembre 2019) del certificato di detta firma digitale di detto notaio rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority.

Milano, 26 luglio 2019

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Alberto Villa'. Below the signature is a circular notary seal. The seal features a central five-pointed star surrounded by a decorative border. The text around the perimeter of the seal is partially legible and includes 'ALBERTO VILLA' and 'NOTAIO IN MILANO'.

**Allegato "B" all'atto N. 102346/42403 Rep**

**STATUTO**

**DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA**

**Articolo 1**

**Denominazione**

E' costituita una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata senza scopo di lucro denominata:

**"POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA a r.l." a socio unico**

**in sigla "POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S.S.D. a r.l.".**

In ogni caso, quando le quote appartengono ad un solo socio, la denominazione della società dovrà essere seguita dalle parole "a socio unico" ovvero "unipersonale".

**Articolo 2**

**Scopo**

La società ha per oggetto lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva dilettantistica connessa alla pratica dello sport intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli studenti e dei dipendenti del Politecnico di Milano, nonché di tutta l'utenza esterna interessata alla pratica sportiva, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport e del benessere fisico.

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, strutture ed attrezzature sportive abilitate alla pratica dello sport, proprie e/o di terzi, compresa l'attività didattica, nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività sportiva in generale, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI e degli enti di promozione sportiva di appartenenza e dei loro organi, nonché la pratica di tutte le altre attività sportive che la società intenderà esercitare.

Inoltre la Società per raggiungere gli scopi sociali potrà in via esemplificativa e non tassativa svolgere le seguenti attività:

- pubblicare periodici o notiziari riguardanti le attività sociali, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili alle attività che costituiscono l'oggetto sociale;

- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget, ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli

scopi sociali curandone la distribuzione;  
- svolgere ogni altra attività o servizio connessi al proprio scopo, nonché tutte le attività, in quanto ad esse integrative, accessorie, anche a carattere commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziario purché non nei confronti del pubblico e nei limiti consentiti dalla legge.

La società potrà svolgere anche tutte quelle attività che possono essere di supporto a quelle precedenti e che vengono svolte nel rispetto dei fini istituzionali e conformemente alle disposizioni di legge.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai soci pubblici e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

### **Articolo 3**

#### **Sede**

La società ha sede nel Comune di Milano.

Potranno inoltre essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie od uffici sia amministrativi che di rappresentanza in Italia o all'estero.

### **Articolo 4**

#### **Durata**

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) agosto 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea.

### **Articolo 5**

#### **Capitale**

Il capitale sociale è di EURO 10.000,00 (diecimila/00).  
Alle decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili con il divieto di distribuzione di utili anche in forma indiretta. Non sono comunque ammesse deliberazioni di aumento di capitale gratuito.

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter del Codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 7. In tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del codice civile.

In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia le quote proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quello che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, ovvero quando si costituisce o si ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo amministrativo deve provvedere agli adempimenti pubblicitari di cui all'articolo 2470 codice civile.

#### **Articolo 6**

##### **Domiciliazione**

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello che risulta dai libri sociali.

#### **Articolo 7**

##### **Trasferimento delle partecipazioni**

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi.

Le cessioni possono avvenire solo a un prezzo pari al valore nominale.

Le quote sociali possono essere cedute esclusivamente ad Enti Pubblici, dovendo la società essere a totale capitale pubblico.

In caso di ingresso di altri soci il Politecnico di Milano deve comunque detenere una partecipazione non inferiore al 51% del capitale. A tal fine, il socio Politecnico di Milano non potrà cedere, in una o più volte, quote di partecipazioni che, nel loro ammontare, superino cumulativamente il 49% dell'intero capitale sociale, fermo restando quanto stabilito all'art. 8 comma 7 del presente statuto.

In caso di cessione di quota è riservato il diritto di prelazione agli altri soci in proporzione alle quote da ciascuno di essi possedute. In particolare il socio che intende trasferire a qualunque titolo la propria partecipazione, sia totalmente che parzialmente, dovrà prima offrirla in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni da ciascuno di essi possedute.

La prelazione spetta per ogni ipotesi di alienazione a titolo oneroso.

Qualora il corrispettivo sia diverso dal denaro il prezzo per l'esercizio della prelazione sarà determinato di comune accordo, ovvero, da un arbitratore nominato dalle parti, o, in mancanza, nominato dal Tribunale di competenza in base alla sede della società.

La prelazione spetta anche in caso di costituzione della quota in usufrutto o cessione della nuda proprietà; non spetta in caso di costituzione di pegno.

Per l'esercizio del diritto di prelazione i soci dovranno comunicare, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del socio alienante, la propria volontà di esercitarla.

La prelazione non esercitata si accresce in favore dei soci che intendono esercitarla.

Ai fini dell'esercizio della prelazione tutte le comunicazioni potranno essere effettuate con qualunque mezzo che assicuri il riscontro della avvenuta ricezione.

Se entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione

presso la sede sociale la prelazione non sia stata esercitata, il socio potrà disporre liberamente della propria partecipazione, purché in conformità alle condizioni comunicate, fermo restando che il trasferimento effettuato nell'inosservanza anche parziale delle norme di cui sopra, è inefficace nei confronti della società.

L'ammissione di un nuovo socio è subordinata al gradimento espresso dall'Organo Amministrativo. Il diniego all'ingresso del nuovo socio deve essere motivato.

Qualora l'intera partecipazione appartenga ad un solo socio, la stessa può essere alienata esclusivamente ad altri soci pubblici anche per frazioni, salvo il limite di cui all'articolo 7 comma 3.

## **Articolo 8**

### **Recesso del socio**

Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge e, in particolare, dagli artt. 2469, 2473 e 2497 quater del Codice civile e del D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP), nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 2473 bis del Codice civile.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite P.E.C. La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dei soci, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria (attualmente art. 2473 c.c.) ed in considerazione della legislazione speciale in materia di società sportive dilettantistiche e della particolare natura della società, priva di alcun fine di lucro, i soci che recedono dalla società non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota di partecipazione sottoscritta né in relazione alle riserve del patrimonio sociale.

Verificandosi il caso di recesso di uno o più soci il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute dovrà essere destinato ad una specifica riserva di capitale della quale è espressamente esclusa la distribuibilità per tutta la durata della società.

Verificandosi il caso di recesso di uno o più soci il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute andrà ad

aumentare proporzionalmente il valore delle quote possedute da tutti i soci rimanenti.

In caso di recesso del socio Politecnico di Milano, la Società sarà sottoposta a scioglimento e posta in liquidazione secondo le modalità di cui al successivo art. 18.

#### **Articolo 9**

##### **Controllo analogo e Controllo sugli atti**

L'Amministrazione controllante, o le Amministrazioni controllanti in caso di più soci, esercitano sulla società medesima e sui suoi organi di amministrazione e controllo, un controllo analogo a quello che le stesse esercitano sui propri servizi interni in conformità alla normativa vigente.

La soggezione a tale potere costituisce elemento essenziale della Società, che rimane impegnata a fornire tutta la necessaria od utile collaborazione al fine di garantirne l'efficacia, la continuità e l'effettività.

Al fine di agevolare l'esercizio del controllo analogo, la società fornirà ogni informazione richiesta da parte degli uffici dell'ente partecipante o agli enti partecipanti in caso di più soci, nonché invierà ogni altra informazione ritenuta utile e/o prescritta dalla normativa vigente in materia.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, il socio pubblico o i soci pubblici esercitano il controllo analogo nella forma di influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società in forma collettiva e coordinata, mediante apposito Comitato di controllo dei soci. A tal fine, il Comitato di controllo dei Soci effettua almeno 2 (due) riunioni all'anno.

Il Comitato è costituito da un rappresentante di ogni socio. L'incarico di rappresentanza nel Comitato è compatibile con la delega di rappresentante del socio in assemblea. L'incarico di rappresentanza nel Comitato è attribuito da parte di ciascun socio esclusivamente a titolo gratuito. La Società non potrà attribuire compensi ai membri del Comitato di controllo.

Le deliberazioni del Comitato di controllo costituiscono esercizio del c.d. controllo analogo e devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi della società. Pertanto è prevista la sottoposizione alla preventiva e vincolante approvazione del Comitato dei documenti e relative modifiche in corso d'esercizio relativi agli atti di cui al successivo co. 8 del presente articolo. Si prevede inoltre la sottoposizione al socio/i di report periodici sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale, sullo specifico andamento della gestione dei servizi affidati, nonché su ogni altra operazione di rilievo richiesta. A tale scopo, gli organi competenti della società trasmettono al Comitato e agli enti controllanti i documenti, le informazioni e le relazioni necessarie all'assunzione delle decisioni almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza degli organi sociali deputati ad assumere la decisione. Il Co-

mitato comunica il parere e le valutazioni agli organi sociali almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'assunzione della decisione.

Sono soggetti in ogni caso all'esercizio del controllo analogo i seguenti atti:

- a) budget di previsione (economico e finanziario) redatto su base annuale e pluriennale, accompagnato da una relazione dell'organo di amministrazione e del Piano degli investimenti;
- b) bilancio di esercizio, corredato degli allegati obbligatori;
- c) atti di costituzione e di modifica della dotazione organica del personale;
- d) atti di programmazione relativi all'avvio di procedure concorsuali per l'assunzione di personale, ivi compresi i Direttori e i Dirigenti;
- e) atti di programmazione relativi all'attribuzione di incarichi individuali di contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di contratto previste dalla normativa vigente. Gli atti di programmazione devono indicare espressamente che si è accertata preliminarmente l'impossibilità di ricorrere al personale interno;
- f) atti generali, quali regolamenti e deliberazioni, riguardanti l'ordinamento interno dell'Organismo;
- g) regolamenti e atti relativi alle procedure ad evidenza pubblica per la stipulazione di contratti aventi per oggetto servizi, forniture e lavori sopra soglia comunitaria. All'attività contrattuale necessaria per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori si applica il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. (Codice degli appalti);
- h) proposte di atti relativi alle alienazioni/acquisizioni di beni immobili;
- i) proposte di atti relativi all'acquisizione/dismissione di partecipazioni a società, consorzi, associazioni e fondazioni;
- j) proposte di atti relativi alla stipulazione di mutui, finanziamenti ed ogni altro strumento di reperimento delle risorse finanziarie da parte della società;
- k) proposte di atti relativi alla emissione di titoli di debito o altri strumenti finanziari ed a tutte le operazioni di finanza straordinaria.

#### **Articolo 10**

##### **Decisioni dei Soci - Assemblea dei Soci**

Le decisioni dei soci possono essere assunte solo in sede assembleare, ai sensi dell'articolo 2479 del codice civile, con i modi, i termini di convocazione e quorum previsti dal presente statuto.

Sono riservate alla competenza dei soci le materie indicate all'articolo 2479 codice civile.

I soci decidono inoltre sulle seguenti materie:

- autorizzazione al compimento delle operazioni di acquisto e cessione di immobili;
- emissione di titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 codice civile;
- autorizzazione del budget di esercizio e del Piano degli Investimenti.

L'assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti i soci anche se non intervenuti e dissenzienti. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2377, 2378 e 2379 del Codice civile.

L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo o dai soci che rappresentano almeno 1/3 dal capitale sociale; essa è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Le assemblee hanno luogo nella sede sociale o altrove nell'ambito della Regione in cui ha sede la società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima dall'adunanza, al loro domicilio, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e/o spedizione (a titolo esemplificativo tramite posta elettronica), fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti al domicilio risultante dai libri sociali, per dichiarazione fatta dai soci medesimi.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare con uno specifico ordine del giorno.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti regolarmente costituita con la presenza di soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; in seconda convocazione l'assemblea sarà comunque valida indipendentemente dal numero dei presenti.

Anche senza alcuna formalità di convocazione sarà comunque valida qualsiasi assemblea, comunque riunita, quando in essa risulti rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci (se nominati) siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Il voto di ogni socio vale in proporzione alla relativa partecipazione. Possono intervenire all'assemblea, tutti coloro che risultano a ciò legittimati in forza di legge

e di statuto.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero da persona da lui designata ed in difetto eletta dall'assemblea. Il Presidente è assistito da un Segretario o da un notaio e quando lo ritenga opportuno, da due scrutatori.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta, da altra persona, ai sensi dell'articolo 2479 bis codice civile; è consentito il conferimento di deleghe per più assemblee.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se l'assemblea è regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità della discussione.

Le decisioni dei soci sono approvate con le modalità e le maggioranze prescritte dall'articolo 2479 bis codice civile.

Le decisioni dei soci sulle materie indicate ai numeri 4) e 5) dell'articolo 2479 secondo comma codice civile, sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale.

Per introdurre diritti attribuiti a singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 codice civile è necessario il consenso di almeno due terzi del capitale sociale.

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci, ciascuno in proporzione alla propria partecipazione.

L'Assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:

- a) sia consentito all'Amministratore Unico o al Presidente dell'assemblea ove nominato, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare

si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti l'Amministratore Unico o il Presidente, ove nominato, ed il segretario verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata tempestivamente ad una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dall'Amministratore Unico o dal Presidente ove nominato e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. Se entro trenta minuti il collegamento non è ripristinato, l'Amministratore Unico o il Presidente ove nominato dichiara chiusa la seduta, che deve essere tempestivamente riconvocata a data successiva.

#### **Articolo 11**

##### **Amministrazione e rappresentanza**

La società è amministrata, su decisione dei soci ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto, da un Amministratore Unico nominato dal Politecnico di Milano o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri (da decidere in relazione a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia).

Il Consiglio d'Amministrazione, ove nominato, è composto da 3 (tre) membri in caso di socio unico.

Ove nominato, la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre essere fatta nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, e in particolare nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs 175/2016. La composizione dell'organo collegiale avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251, sulla parità di accesso.

Nel caso in cui il Politecnico di Milano sia socio unico della Società, questo provvederà alla nomina e alla eventuale revoca diretta ex art. 2449 c.c. sia dell'Amministratore Unico, sia dei membri del Consiglio di Amministrazione ed i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca.

Gli amministratori possono essere anche non soci; in ogni caso, ai sensi dell'art. 11, co. 8 del TUSP, gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti.

L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione, durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre 3 esercizi. Essi scadono alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili, e sono revocabili da chi li ha nominati, in qualunque momento, anche senza giusta causa.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione e di pluralità dei soci, spetta al Politecnico di Milano la nomina

di un numero maggioritario di amministratori, compreso il Presidente.

In ogni caso il Politecnico di Milano provvede alla nomina dei propri amministratori con le forme e le modalità di cui all'art. 2449 c.c.

In caso di pluralità dei soci, il Politecnico di Milano non partecipa alla nomina dei restanti amministratori, di spettanza dell'Assemblea.

Gli amministratori nominati dal Politecnico di Milano sono revocabili e sostituibili solo dal Politecnico di Milano stesso.

Nel caso di composizione collegiale, qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati dall'Assemblea, alla loro sostituzione provvedono, se possibile, gli altri amministratori nominati dall'Assemblea. I sostituti durano in carica fino alla assemblea successiva.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione degli amministratori avviene nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 120/2011 e dal Regolamento attuativo (DPR 30/11/2012 n. 251).

Agli Amministratori è fatto divieto di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che operino nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, in conformità a quanto disposto dal comma 18 bis dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 come modificato ed introdotto dall'art. 4 del D.L. 22 marzo 2004, n. 72 convertito nella legge 21 maggio 2004, n. 128.

Gli amministratori che siano colpiti da provvedimenti disciplinari dagli organi delle Federazioni Sportive Nazionali o degli Enti di promozione sportiva per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, decadono dalla carica e per tutto il periodo della inibizione non possono ricoprire cariche sociali. Restano fermi i divieti e le incompatibilità di legge e dei regolamenti sportivi.

Qualora l'assemblea non vi abbia provveduto, il Consiglio eleggerà fra i propri membri il Presidente, un vicepresidente e un segretario.

Il Consiglio si riunisce nella sede della società od altrove purché nella Regione in cui ha sede la società ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2 (due) consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento o spedizione, almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide,

anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, nonché il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e per l'attuazione dell'oggetto sociale, nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dai soci ed in conformità con l'esercizio del controllo analogo, fatta eccezione dei poteri che dalla legge o dal presente statuto sono riservati alla decisione dei soci o dell'Assemblea.

L'Organo Amministrativo è tenuto a predisporre tutti i programmi previsti dalla vigente normativa, anche con riferimento alla valutazione del rischio aziendale, e ad informarne l'Assemblea. La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta individualmente:

- in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Delegato nell'ambito dei poteri loro conferiti;
- in caso di nomina di un Amministratore Unico, a quest'ultimo.

#### **Articolo 12**

##### **Compensi degli amministratori**

Agli amministratori spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

#### **Art. 13**

##### **Divieto di concorrenza**

Salvo diversa deliberazione dei soci, si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 C.C.

#### **Articolo 14**

##### **Organo di controllo**

La società nomina un organo di controllo o un revisore legale dei conti.

I soci:

- ne determinano la retribuzione nei limiti previsti dalla legge;
- decidono se l'organo di controllo debba esercitare anche la revisione legale dei conti;
- decidono se l'organo di controllo debba essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale.

All'organo di controllo e al revisore si applicano, per quanto sopra non previsto, le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Nel caso in cui la revisione legale non sia affidata all'organo di controllo, l'attività di revisione legale è esercitata

da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo riferisce con cadenza semestrale direttamente ai soci enti pubblici sul rispetto della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione da parte della Società.

#### **Articolo 15** **Organismo di Vigilanza**

Ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 e s.m.i., è istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV) nominato dall'Organo Amministrativo.

Esso può essere composto da un organo monocratico oppure da uno collegiale composto da un massimo di 3 membri nel quale sia preferibilmente presente, ove nominato, un amministratore privo di deleghe operative.

Ai sensi della normativa vigente, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza potranno altresì essere affidate al collegio sindacale.

Potranno essere nominati anche soggetti esterni alla società, fermo restando comunque il numero massimo di tre componenti dell'Organismo.

Se, nel corso della carica, uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza cessano dal loro incarico, l'Organo Amministrativo provvede alla loro sostituzione con propria delibera. Fino alla nuova nomina, l'Organismo di Vigilanza opera con i soli componenti rimasti in carica.

L'organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione della Società e di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001.

L'eventuale compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dall'Organo Amministrativo all'atto della nomina e lo stesso Organo Amministrativo ne darà comunicazione all'Assemblea dei Soci.

#### **Articolo 16** **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**

La nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii. è obbligatoria.

La nomina è di competenza del consiglio di amministrazione ovvero dell'amministratore unico.

Le modalità di svolgimento dell'incarico, la scadenza, le responsabilità e le relative sanzioni a suo carico, approvate

dall'organo di gestione, sono previste nell'atto di nomina.

#### **Articolo 17**

##### **Bilancio e Utili**

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'amministratore unico ovvero il consiglio di amministrazione procede alla compilazione del bilancio di esercizio a norma di legge. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione. Il termine è elevato a centottanta giorni in presenza di:

- 1) obbligo di redazione del bilancio consolidato;
- 2) esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società.

In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 codice civile la ragione della dilazione.

L'assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente art. 2.

Gli utili e comunque i proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette.

#### **Articolo 18**

##### **Scioglimento**

Lo scioglimento della società è deliberato dall'assemblea generale dei soci con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di tanti soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Lo scioglimento della società si verifica automaticamente, inoltre, quando sia esercitato il recesso da parte del socio Politecnico di Milano.

In caso di scioglimento della società l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina, ed eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

Il patrimonio residuo al termine delle operazioni di liquidazione dovrà essere devoluto ai fini sportivi; in particolare il patrimonio potrà essere devoluto ad altro ente sportivo dilettantistico o anche universitario avente finalità analoghe, ovvero secondo le direttive del CONI, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 19**

##### **Clausola compromissoria**

Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovranno essere risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del Distretto nel cui ambito ha sede la società, entro trenta giorni dalla

richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. L'arbitro giudicherà inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio secondo norme di rito e pronunciando secondo diritto, entro novanta giorni dalla nomina. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato.

L'arbitro stabilirà a chi farà carico e le modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Rimane comunque inteso che, per eventuali ricorsi, necessariamente di fronte ad autorità giudiziarie ordinarie, anche in deroga alle eventuali competenze territoriali, il foro competente sarà esclusivamente quello di Milano

#### **Articolo 20**

##### **Divieti**

Ai sensi della normativa vigente, la società:

- non può corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
- non istituisce organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### **Articolo 21**

##### **Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme dettate dal codice civile e dalle altre leggi speciali vigenti in materia.

All'originale firmato:

RESTA Ferruccio

Dottor Alberto Villa Notaio